

Art. 5

Attività Strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione persegue le proprie finalità anche mediante attività di promozione, supporto, sviluppo ed incremento delle iniziative che possono provenire dalla comunità di riferimento svolgendo sia un ruolo pro-attivo che reattivo rispetto ai bisogni manifestati. La Fondazione persegue il continuo miglioramento della qualità della vita della comunità di riferimento utilizzando le risorse finanziarie e strumentali secondo i migliori criteri di efficienza, efficacia ed economicità allestendo la migliore possibile organizzazione gestionale e promuovendo continuamente l'ottimizzazione e l'adeguatezza delle risorse umane. Promuove la più ampia partecipazione della comunità di riferimento e delle sue organizzazioni in tutti i momenti decisionali ed attuativi secondo criteri di pari opportunità e pubblicità applicando continuamente i principi di solidarietà sia orizzontale che verticale.

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'articolo 3 del presente statuto ad eccezione di quelle direttamente connesse ovvero a titolo esemplificativo :

- 1) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- 2) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- 3) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- 4) costituire ovvero partecipare a società ed enti che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- 5) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture assistenziali, socio assistenziali e socio sanitarie;
- 6) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il Pubblico;
- 7) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 3;
- 8) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- 9) istituire premi, concorsi e borse di studio;
- 10) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali ed ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità e scopi statutari.

Art. 6

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 7 *Patrimonio*

Il Patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti stabiliti la prima volta in sede di costituzione della fondazione in maniera differenziata tra i fondatori promotori ed i partecipanti fondatori tenendo conto delle esigenze finanziarie derivanti dalla fase di start-up e dalla gestione trimestrale ordinaria a regime della fondazione nonché delle modalità di trasferimento delle risorse derivanti dai contratti di servizio;
- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli provenienti da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie e quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al Patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Tutti detti apporti sono da imputarsi a patrimonio semprechè in sede di erogazione non siano espressamente destinati al fondo di gestione.

Art. 8 *Fondo di Gestione*

Il Fondo di Gestione della Fondazione, utilizzato per il suo funzionamento , è composto:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il Patrimonio e il Fondo di Dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Soci Promotori Fondatori, dai Partecipanti Fondatori, dai Partecipanti e Sostenitori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Art. 9 *Esercizio Finanziario*

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Indirizzo approva, su proposta del Consiglio di Gestione, i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo come definiti dal Regolamento interno di contabilità e gestione della Fondazione.

Entro i termini di legge il Consiglio di Indirizzo approva, su proposta del Consiglio di Gestione, il Bilancio d'Esercizio precedente. Nella redazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo

stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dagli altri documenti previsti dal Regolamento di Contabilità e Gestione della Fondazione, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre ed assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili per l'attuazione degli obiettivi e programmi approvati.

Le obbligazioni, direttamente contratte dal rappresentante legale della Fondazione o da altri membri della fondazione muniti di delega, non possono eccedere le risorse disponibili; Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere destinati prioritariamente alla ricostruzione del patrimonio se intaccato da perdite pregresse, e soltanto successivamente al potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 10

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- PROMOTORI FONDATORI
- PARTECIPANTI FONDATORI
- PARTECIPANTI SOSTENITORI – DONATORI

Art. 11

Promotori Fondatori

Sono Promotori Fondatori:

- Il Comune di Burcei;
- Il Comune di Maracalagonis;
- Il Comune di Sinnai;
- Il Comune di Villasimius.

Può essere riconosciuta la stessa qualificazione, anche con adesione successiva, ai seguenti altri enti pubblici:

- Regione Autonoma della Sardegna;
- Provincia di Cagliari
- Azienda Sanitaria Locale n° 8 di Cagliari o comunque quella competente nel territorio;
- Altri Comuni o Aggregazioni di Comuni;
- Le Università degli Studi;

I citati Enti Pubblici devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti.

Art. 12

Partecipanti Fondatori

E' Partecipante Fondatore _____ con sede in _____ Via
_____ n° _____ P.I. _____ C.F. _____ iscritto nel

registro delle Imprese _____ al n° _____ che interviene nella costituzione della Fondazione di partecipazione, quale primo soggetto partner privato operativo selezionato con procedura ad evidenza pubblica. La partecipazione del suddetto socio partecipante fondatore è limitata al periodo intercorrente fra la data di costituzione della Fondazione e per i successivi 20(venti) anni ininterrotti e continuativi, decorsi i quali avverrà la decadenza di diritto, fatte salve le disposizioni previste dal successivo Art. 14 del presente Statuto.

Potrà essere riconosciuta la stessa qualificazione, anche con adesione successiva, ad altri soggetti privati con caratteristiche operative, che vengano selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica indette ed espletate dai Soci Promotori Fondatori. I suddetti soci partecipanti fondatori devono aver dato garanzia di appropriati livelli di qualità, efficienza ed efficacia nelle prestazioni secondo standard definiti in sede regolamentare con delibera inappellabile dal Consiglio d'indirizzo su proposta del Consiglio di Gestione e possiedano i requisiti minimi di capacità tecnica, economica e finanziaria stabiliti nella procedura di evidenza pubblica. In tal caso la qualificazione di Partecipante Fondatore dura per il periodo previsto nella procedura di evidenza pubblica. Le procedure di evidenza pubblica suddette devono contenere espressamente l'impegno dei soggetti concorrenti a rispettare le norme del presente Statuto e degli atti regolamentari adottati dalla Fondazione.

Peraltro potrà essere riconosciuta la stessa qualificazione, anche con adesione successiva, alle persone fisiche e le persone giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e agli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di Gestione o incrementino il Patrimonio della Fondazione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo, su proposta, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Gestione. Il valore minimo di contributo è stabilito in € 100.000,00. In tal caso la qualifica di Partecipante Fondatore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata. La richiesta di adesione deve contenere espressamente l'impegno a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Art. 13

Partecipanti Sostenitori-Donatori

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e enti che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi una tantum in denaro, nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo, su proposta, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Gestione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Gestione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

I partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Art. 14

Esclusione e Recesso

Il Consiglio d'Indirizzo, su proposta del Consiglio di Gestione e sentito il parere del Collegio dei Revisori di Conti, in apposita sessione, decide con le maggioranze di cui al successivo articolo 18, l'esclusione di Partecipanti Fondatori e dei Partecipanti Sostenitori- Donatori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nel caso di Partecipanti costituiti da enti e o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Nel caso di soci partecipanti fondatori a matrice operativa (affidatari dei servizi) selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica di cui al primo e secondo comma dell'art. 12 del presente Statuto, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- Al verificarsi di gravi e persistenti carenze quali-quantitative nell'effettuazione dei Servizi, interventi ed attività affidate;
- Al verificarsi di gravi danni, anche di immagine, alla Fondazione derivanti dalla responsabilità operative e di governance affidate al socio partecipante fondatore;
- La perdita, anche di uno solo, dei requisiti previsti nella procedura di evidenza pubblica che comprometta l'erogazione delle prestazioni affidate;
- Al sopraggiungere di disposizioni normative che non consentano il proseguimento del rapporto fondativo e contrattuale.

I partecipanti fondatori a matrice operativa selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica non possono recedere dalla Fondazione prima del termine previsto dall'art. 12 del presente Statuto pena, salvo un preavviso di 180 giorni, l'applicazione delle penali stabilite con deliberazione inappellabile del Consiglio di Indirizzo su proposta del consiglio di Gestione e sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti e riportato negli atti della gara ad evidenza pubblica.

I partecipanti sostenitori donatori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I promotori fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla fondazione.

La perdita della qualificazione di socio comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli Organi della Fondazione.

Art. 15

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Indirizzo;
- Il Consiglio di Gestione;
- Il Presidente della Fondazione;
- Il Direttore Generale;

- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le Cariche sono gratuite ad eccezione del Direttore Generale, del Consiglio di Gestione e del Collegio dei Revisori dei Conti, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 16 *Consiglio di Indirizzo*

Il Consiglio di Indirizzo è composto da un minimo di tre e fino ad un massimo di quindici membri. La composizione sarà la seguente:

- un membro nominato da ciascuno dei Promotori Fondatori che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- un membro nominato dalla Regione Autonoma della Sardegna nel caso in cui la stessa aderisca;
- un membro nominato dalla Provincia di Cagliari nel caso in cui la stessa aderisca;
- un membro nominato dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio nel caso in cui la stessa aderisca;
- un membro nominato dalle Università degli Studi che intendano aderire;
- Un membro nominato dagli'altri ulteriori Promotori Fondatori che aderiscano successivamente alla costituzione della Fondazione sino ad un massimo di tre membri complessivamente;
- Un membro nominato dai Partecipanti Fondatori selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica, sino ad un massimo di tre membri complessivamente, di cui uno di diritto a favore del Partecipante Fondatore che ha sottoscritto l'atto costitutivo;
- un membro nominato dai Partecipanti sostenitori-donatori;

I membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica sino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati per il massimo di un altro mandato consecutivo salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Dopo un mandato di interruzione il Consigliere può candidarsi nuovamente per la stessa carica.

Il membro del Consiglio di Indirizzo che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere si deve provvedere alla sostituzione nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma. Il sostituto così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Indirizzo.

Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.

Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività della fondazione;
- individuare su proposta del Consiglio di gestione e del Direttore Generale gli ambiti di intervento ed i servizi di cui all'art. 4 e 5 del presente Statuto;
- approvare su proposta del Consiglio di Gestione e del Direttore Generale il codice di qualità in relazione agli indici di efficacia;
- approvare su proposta del Consiglio di Gestione il Regolamento relativo ai criteri per assumere la qualifica di partecipante fondatore, partecipante sostenitore e donatore;

- nominare o escludere su proposta del Consiglio di Gestione i partecipanti fondatori ed i partecipanti sostenitori e donatori;
- approvare i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo ed il bilancio d'Esercizio predisposti dal Consiglio di Gestione;
- nominare al proprio interno il Presidente della Fondazione ed eventualmente il Vice Presidente;
- nominare i membri del Consiglio di Gestione;
- nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Il consiglio di Indirizzo è convocato dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 2/5 dei suoi membri senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza la convocazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata non prima della stessa ora del giorno successivo della prima convocazione .

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o in subordine dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori.

Delle riunioni del Consiglio d'Indirizzo è redatto apposito verbale firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Art. 17 *Quorum*

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo metodo del Voto Ponderato sulla base di punti/voto in disponibilità del Consiglio di Indirizzo con le seguenti regole: il numero dei punti voto ed il quorum costitutivo è da determinarsi sulla base della composizione numerica del consiglio. Il 60% dei punti voto è attribuito ai membri rappresentanti i Promotori Fondatori, il 30% ai membri nominati dai Partecipanti Fondatori ed il restante 10% tra i Partecipanti Sostenitori e Donatori in proporzione alla contribuzione complessiva al patrimonio ed alla Gestione della Fondazione. In assenza di soci Partecipanti Sostenitori e Donatori il 10% dei punti voto è distribuito proporzionalmente ai soci Promotori Fondatori ed ai Partecipanti Fondatori.

I 2/3 dei punti voto spettanti ai fondatori promotori sono suddivisi in parti uguali mentre il restante 1/3 è riservato ai Fondatori Promotori che hanno dato vita alla Fondazione tra loro suddiviso in parti uguali;

Nel caso in cui uno dei Fondatori Promotori non possa partecipare alla riunione, il numero dei suoi punti voto si ridistribuisce ai sensi del comma precedente a favore dei restanti fondatori promotori presenti alla riunione con delega sull'ordine del giorno .

I 2/3 dei punti voto spettanti ai Partecipanti Fondatori sono suddivisi in parti uguali mentre il restante 1/3 è riservato ai Partecipanti Fondatori a carattere operativo selezionati per procedura ad evidenza pubblica;

Per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, l'approvazione dei documenti programmatici e previsionali e del Bilancio d'Esercizio, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento della fondazione , il Consiglio delibera validamente con la presenza del 60% dei punti voto, e con il voto favorevole del 60% dei punti voto . Per qualsiasi altro argomento Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza del 51% dei punti voto assegnati e delibera con il voto favorevole del 51 % dei presenti. In seconda convocazione la riunione è valida con la presenza del 45% dei punti voto assegnati e delibera con il 51% dei presenti .

Art. 18 *Consiglio di Gestione*

Il Consiglio di Gestione è nominato dal Consiglio d'Indirizzo ed è composto da un numero di membri variabile pari a tre o a cinque. In ogni caso la composizione del Consiglio di Gestione sarà la seguente:

- i 2/3 (due terzi) in caso di tre membri o i 3/5 (tre quinti) in caso di cinque membri devono essere rappresentativi dei soci promotori fondatori;
- 1/3 (un terzo) in caso di tre membri o i 2/5 (due quinti) in caso di cinque membri deve essere rappresentativo dei partecipanti fondatori o sostenitori. Fra i rappresentanti dei partecipanti almeno un componente è nominato dai partecipanti fondatori.

I membri del Consiglio di Gestione restano in carica fino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili per un massimo di un altro mandato consecutivo.

Dopo un mandato di interruzione il Consigliere può candidarsi nuovamente per la stessa carica.

La veste di membro del consiglio di indirizzo è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione può nominare al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e dei Bilanci approvati dal Consiglio di Indirizzo.

In particolare il Consiglio di Gestione provvede a:

- predisporre i programmi previsionali e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- individuare, su proposta del Direttore Generale, gli ambiti di intervento ed i servizi da proporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- elaborare, su proposta del Direttore Generale, il codice di qualità in relazione agli indici di efficacia;
- approvare i regolamenti relativi alla organizzazione e funzionamento della Fondazione;
- nominare i Partecipanti Promotori, i Partecipanti Sostenitori e Donatori;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- di predisporre le proposte di documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo e del bilancio d'esercizio da sottoporre al consiglio di indirizzo per l'approvazione.
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto.

Per una migliore efficacia nella gestione il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Consiglio di Gestione è convocato su iniziativa del presidente o su richiesta di un terzo dei membri. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica che delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 19

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra i membri del Consiglio di Indirizzo rappresentanti i Soci Fondatori Promotori. Il Presidente resta in carica sino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere confermato per un altro mandato consecutivo, salvo revoca da parte del Consiglio d'Indirizzo prima della scadenza del mandato. Dopo un mandato di interruzione il Presidente può candidarsi per la stessa carica.

Il Presidente inoltre cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente egli è sostituito dal Vice Presidente ove nominato.

Il Presidente della Fondazione nomina il Direttore Generale sentito il parere del Consiglio di Gestione.

Art. 20

Direttore Generale

Il Direttore Generale ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa, o giurisdizionale. Il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Fondazione, sentito il parere del Consiglio di Gestione, fra una rosa di esperti predisposta dai Partecipanti Fondatori a matrice operativa. Il Direttore Generale resta in carica sino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è rinnovabile.

Il Direttore Generale relativamente ai poteri previsti dal presente statuto ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio di Indirizzo della medesima.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione. Risponde del proprio operato innanzi agli organi collegiali della Fondazione. Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e procedendo alla verifica dei risultati;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, nonché agli atti del Presidente;
- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione;
- predisporre budget previsionali;
- nomina esperti per settori di intervento ovvero comitati tecnici.

Art. 21

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Due dei membri effettivi, tra cui il Presidente del Collegio, ed uno dei membri supplenti sono nominati dai Soci Fondatori Promotori. Gli altri membri sono nominati dai Partecipanti Fondatori e dai partecipanti sostenitori donatori.

Il Collegio dei Revisori è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte dei documenti programmatici previsionali come definiti dal Regolamento interno di Contabilità e Gestione della Fondazione nonché del Bilancio d'esercizio redigendo apposite relazioni ed effettua tutte le verifiche previste dalla normativa vigente. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carico fino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Art. 22 *Scioglimento*

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il Patrimonio verrà devoluto con deliberazione del Consiglio di Indirizzo che ne nomina il Liquidatore ad altri Enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. Nel caso di conferimento in proprietà a titolo gratuito alla Fondazione di beni immobili da parte di Comuni ovvero di altri Enti Territoriali detti beni verranno devoluti con deliberazione del Consiglio di Indirizzo ai Comuni e/o Enti Territoriali medesimi per finalità di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 23 *Clausola di Rinvio*

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia.